



ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: ALIQUOTE, DETRAZIONI E MAGGIORAZIONE TASI PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì 31 (trentuno) del mese di Marzo, nella sede comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore 18:00.

IL PRESIDENTE Dr. RAGONI LUCA presiede la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. LEONCINI PIETRO, che partecipa alla seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

	Pres		Pres	
1	RAGONI LUCA Presidente	SI 14	DE PASQUALE FRANCESCO	NO
2	ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco	SI 15	GIROMELLA FABRIZIO	SI
3	BARATTINI LUCA	SI 16	IARDELLA MARCO	NO
4	BERGITTO GIUSEPPE	SI 17	ISOPPI ENRICO	SI
5	BIENAIME' CLAUDIA BARBARA	SI 18	LAQUIDARA LANMARCO	SI
6	BOGGI LUCIO	NO 19	MARTINELLI MATTEO	SI
7	BONI CARLO	SI 20	MENCONI MASSIMO	SI
8	BONNI FEDERICO	SI 21	MUSETTI MARIA ELENA	SI
9	BOTTICI CRISTIANO	SI 22	POLETTI DAVIDE	NO
10	BUSELLI LEONARDO	SI 23	PUGNANA LUCA	NO
11	CONSERVA ROBERTO	SI 24	SCATTINA GIUSEPPE	NO
12	CORSI SIMONETTA	SI 25	TONARELLI LUCIANO	SI
13	CRUDELI ROBERTA	SI		
Totale presenti: 19		Totale assenti: 6		

IL PRESIDENTE Dr. RAGONI LUCA, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto - gli Assessori: ANDREAZZOLI GIUSEPPINA, BERNARDI MASSIMILIANO

Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri BERGITTO GIUSEPPE, BONNI FEDERICO, BONI CARLO.

OMISSIS

Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento in oggetto indicato all'ordine del giorno.

Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i consiglieri Scattina, Boggi, Iardella e De Pasquale (presenti n. 23);

Il Presidente Ragoni concede la parola all'Assessore al Bilancio e Risorse Economico – Finanziarie Giuseppina Andreazzoli che illustra la proposta di deliberazione di cui al presente punto 10), congiuntamente ai punti 8), 9), 11) e 12) dell'ordine del giorno;

Lasciano l'aula i Consiglieri Martinelli, Bonni, De Pasquale, Laquidara, Musetti, Bienaimè, Menconi e Scattina (presenti n. 15);

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente, dopo aver posto in votazione i punti 8) e 9) dell'ordine del giorno, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 15 Votanti n. 15

Voti Favorevoli n. 15 (unanimità) (Ragoni, Sindaco, Barattini, Crudeli, Boggi, Boni, Corsi, Bottici, Buselli, Conserva, Iardella, Tonarelli, Bergitto, Giromella e Isoppi)

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

“““IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 5 agosto 2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27 luglio 2015, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29 aprile 2016, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29 aprile 2016 sono state approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'annualità 2016.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2017, è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2017;

CONSIDERATO che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale

per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:

- abitazione principale: 6 per mille;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
- altri immobili: 10,6 per mille;

d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;

e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi 2016 non può comunque eccedere l'1 per mille;

CONSIDERATO anche:

- le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica; in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune. Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9K;

- il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

- il comma 28 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune poteva mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

- il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

CONSIDERATO, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO, anche, che con i regolamenti per la disciplina della IUC richiamati in premessa è stata assimilata alle abitazioni principali e, quindi, esclusa dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, la seguente fattispecie:
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO, inoltre, che a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'unità immobiliare concessa in comodato (come risultante da contratto registrato) dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, beneficia di una riduzione del 50% della base imponibile, e che la norma in questione disciplina i requisiti per ottenere tale riduzione;

DATO ATTO che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 78 del 05.08.14 e n. 87 del 30.09.14 sono state approvate le aliquote Imu per l'anno 2014, in vigore anche per le annualità d'imposta 2015 e 2016; dette aliquote sono in vigore anche per l'anno d'imposta 2017, in quanto non è stata apportata alcuna modifica alle deliberazioni in questione;

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

ATTESO, altresì, che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 43 del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC, con il quale sono stati individuati i seguenti servizi indivisibili:

- funzioni di Polizia Locale;
- sistema di protezione civile;
- viabilità e infrastrutture stradali;
- urbanistica e assetto del territorio;
- difesa del suolo, tutela, valorizzazione, recupero ambientale;
- anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistico;
- servizi tecnici;

RICHIAMATO, altresì, il comma 2 dell'art. 43 del citato regolamento IUC, con il quale è stato previsto che il Consiglio Comunale, con delibera da adottare entro e non oltre l'approvazione del bilancio di previsione, determina annualmente, per ciascuno dei servizi indivisibili di cui al medesimo art. 43, i relativi analitici costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29 aprile 2016 con la quale, sulla base dei sopracitati servizi indivisibili e dei relativi costi per l'anno 2016 comunicati dal dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate con apposita nota, sono state deliberate le aliquote e detrazioni Tasi

per l'anno d'imposta 2016, coerenti con le aliquote e detrazioni IMU in vigore nel medesimo anno;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 03.03.2017, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2017/2019, nel quale sono indicate anche le previsioni di gettito dei vari tributi comunali;

VISTA la nota in data 10.03.2017, prot. gen.le 17.831, con la quale il Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate comunica che il costo complessivo dei servizi indivisibili da coprire, seppur parzialmente, con l'entrata Tasi ammonta ad € 8.900.000,00, nonché la successiva nota via mail, datata 20 marzo 2017, con la quale il medesimo ha comunicato che dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili, ed i relativi costi, che verranno erogati dal Comune nell'anno 2017 sono i seguenti:

Servizi	Costi
Funzioni di Polizia Locale	2.313.807,00
Sistema di Protezione Civile	323.319,00
Viabilità e infrastrutture stradali	2.408.499,00
Urbanistica e assetto del territorio	663.104,00
Difesa del suolo, tutela, valorizzazione, recupero ambientale	1.537.653,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistico	624.640,00
Servizi tecnici	1.028.978,00
Totale costi	8.900.000,00

RAVVISATA, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione e di quanto deliberato con la già citata delibera della Giunta Comunale n. 99 del 03.03.2017, la necessità di coprire anche nel 2017 una quota dei costi complessivi sopraindicati tale da consentire di introitare, ai fini del bilancio di previsione 2017, attraverso le aliquote e detrazioni Tasi per il medesimo anno, una somma complessiva presunta pari ad € 1.820.000,00;

DATO ATTO della complessità delle stime di gettito dovute a molteplici variabili, anche di applicazione e di calcolo, considerata anche la sopravvenuta non assoggettabilità a Tasi dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare;

DATO ATTO, altresì, che la maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, è già stata applicata negli anni d'imposta 2015 e 2016 per incrementare l'aliquota delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale; in particolare tale aliquota è stata fissata nel 3,3 per mille;

VISTO l'art. 1, comma 42, lettera b), della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, di modifica del comma 28 art. 1, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che dispone: "Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016";

RITENUTO pertanto, di mantenere per l'anno di imposta 2017 la maggiorazione dello 0,8 per mille limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

TENUTO CONTO, infine, che il comma 42 lettera a) dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera a), di modifica del comma 28, art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che anche per l'anno 2017 è sospesa

l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, comma sostituito dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi modificato dall'art. 4, comma 12 quater, legge n. 89 del 2014, poi dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- la Legge di Stabilità per l'anno 2017, n. 232 del 11.12.2016, art. 1, comma 454, con la quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato differito al 28 febbraio 2017;
- il decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, con il quale, all'art. 5, comma 11, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017 e, conseguentemente, è stato abrogato il citato comma 454 dell'art. 1 della legge n. 232 del 11.12.2016;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare 6^a nella seduta del 28.3.2016;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Sigg.ri Turillazzi Marco e Motroni Enrico membri del Collegio dei Revisori dei Conti, posto in allegato al presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Fiscalità Locale/Informatica e Innovazione Tecnologica/Servizi alle Imprese e Turismo Guirardo Vitale e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate Stefano Pennacchi in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

DATO ATTO, infine, che i Presidenti dei Consigli dei Cittadini e delle Cittadine sono stati adeguatamente coinvolti ed informati tramite la partecipazione alle sedute della competente Commissione Consiliare 6^a, nella definizione della manovra tariffaria e regolamentare 2017 in approvazione, così come previsto dall'art. 13, lett. b) del vigente "Regolamento disciplinante l'istituzione ed il funzionamento dei Consigli dei cittadini e delle Cittadine";

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato, di approvare le aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno d'imposta 2017 nelle seguenti misure:

1) unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 ed adibite ad abitazione principale del soggetto passivo unitamente alle pertinenze, intese esclusivamente come quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: aliquota 3,3 per mille; si mantiene pertanto, per tale fattispecie imponibile, la maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013, già applicata negli anni d'imposta 2015 e 2016;

2) detrazione per le unità immobiliari di cui al punto 1: € 140,00. La detrazione si applica fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifichi;

3) per tutti gli altri immobili, diversi da quelli di cui al punto 1) e per le aree edificabili: aliquota 1 per mille;

4) di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la Tasi nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della stessa, mentre il titolare del diritto reale la paga nella restante misura del 90%;

5) di dare atto che sono escluse dalla Tasi, sia le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, sia le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare con l'eccezione, naturalmente, di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

6) di demandare al Settore Fiscalità Locale/Informatica e Innovazione Tecnologica/Servizi alle Imprese e Turismo la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.””””

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ad unanimità di voti, espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ricavata dalla registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
RAGONI LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _____

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. _____

Carrara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci dalla data di pubblicazione all'Albo,

dal _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

Carrara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.